

## 12 - AREA DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

### PROGETTO D'ISTITUTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (a cura della Prof.ssa Savoldelli Carmelina)

Il *POF*, nascendo dall'analisi dei bisogni formativi ed educativi dell'utenza, deve soprattutto considerare le diversificate esigenze dei soggetti diversamente abili, per garantire loro la piena realizzazione nel contesto sociale: in concomitanza cronologica con il percorso didattico, inizia infatti a prendere forma *il progetto di vita* dell'alunno che si può realizzare solo se l'istituzione scolastica interagisce con tutti gli attori coinvolti nell'integrazione (famiglia, istituzioni, futuro ambiente di lavoro).

E' necessario quindi definire un sistema incrociato degli interventi dal cui livello dipende, appunto, la piena affermazione della persona diversamente abile.

Il *progetto per l'integrazione degli alunni diversamente abili* (progetto handicap o "*progetto H*"), redatto dal *Gruppo di lavoro per l'integrazione* (GLI o "gruppo H"), diventa in quest'ottica lo strumento che definisce le procedure necessarie e i tempi di attuazione delle stesse per l'integrazione scolastica, e quindi sociale, degli allievi.

Il "progetto H", approvato dal Collegio dei Docenti che si incarica di verificarne il perseguimento delle finalità e degli obiettivi, diventa perciò parte integrante del POF.

#### ➤ 1.Premessa storica e culturale: l'integrazione nella normativa scolastica *l'evoluzione della normativa attraverso l'evoluzione concettuale*

L'evoluzione della normativa scolastica italiana permette di capire come nella scuola, e quindi nella società, si sia passati da una concezione di "*separazione*" dell'allievo diversamente abile<sup>1</sup>, all'idea di "*coeducazione*" ed infine, appunto, al pensiero più onnicomprensivo di "*integrazione sociale*."

#### La separazione

Agli inizi del secolo scorso, con il Regio Decreto n. 3126 del 1923 riguardante le disposizioni sull'obbligo dell'istruzione, lo Stato interviene direttamente nell'educazione dei disabili, ma riferendosi soltanto "*ai ciechi ed ai sordomuti che non presentino altra anormalità che ne impedisca loro l'ottemperanza*" (in precedenza la loro educazione dipendeva da associazione filantropiche).

Due anni dopo nel RD n. 653 "*l'art. 5 dà facoltà al Preside di allontanare dall'Istituto gli alunni o i candidati affetti da malattie contagiose o ripugnanti*", autorizzando di fatto il licenziamento dalla scuola dei soggetti con handicap fisici o sensoriali.

Nel 1928 nel Testo Unico dell'istruzione elementare, approvato con RD n. 577, si introduce l'idea di "*apposite classi differenziali*" per le anormalità psichiche (sino allora il ritardo mentale non era ancora stato contemplato) e di apposite scuole per sordomuti e ciechi (dal 1933), creando quindi il precedente per le future "*scuole speciali*" (1952).

Nel 1948, l'entrata in vigore della Carta Costituzionale, sancisce il diritto all'istruzione, e quindi all'integrazione didattica e sociale, degli alunni disabili. Per inciso, afferma che "*tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla Legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione...condizioni personali...E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (ART.3); la scuola è aperta a tutti... (ART.34); ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale...Gli inabili al lavoro hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale*" (ART.38).

In realtà negli anni immediatamente successivi vengono istituite, come accennato, le "*scuole speciali*" per ciechi e le "*classi differenziali*" per fanciulli con minorazioni fisiche o psichiche (Legge 26.10.1952 scuola elementare) che, se si occupano della loro educazione ed istruzione, ne impediscono "*il pieno sviluppo della persona umana*" per l'isolamento dal contesto sociale.

La Legge n. 1859 del 1962 riguardante la riforma della scuola media inferiore, oltre a confermare le classi differenziali e le scuole speciali, propone le cosiddette "*classi di aggiornamento*" finalizzate ad "*eliminare ogni discriminazione tra alunni che si presentano con preparazione sufficiente ed alunni che tale preparazione non hanno, per cause non ascrivibili*" però "*a carenze mentali o a turbe caratteriali*".

---

<sup>1</sup> Nella premessa storica saranno utilizzati anche i termini handicappato, in situazione di handicap, disabile, rispettandone l'uso fatto contestualmente all'evoluzione normativa e culturale che li ha definiti nei vari decenni.

Questa volontà di creare istituzioni speciali parallele alla scuola dei normodotati, continua per tutti gli anni Sessanta tanto da poter dire che il concetto di fondo di tutto il decennio è: per gli alunni "normali", una scuola normale, per gli alunni "diversi", una "scuola speciale". Quest'approccio culturale risente degli orientamenti di concezione medica che considerano la persona disabile dal punto di vista prettamente clinico, intendendo l'handicap solo come malattia e non come condizione sociale (orientamento attuale).

### La coeducazione

Agli inizi degli anni Settanta, si assiste ad un radicale cambiamento. La Legge n. 118 del 1971, infatti, recependo fermenti ed istanze innovatrici, inaugura una stagione completamente nuova. Dal modello della *separazione* si passa ad affermare gradualmente il principio della "**coeducazione**" e quindi l'avvio del processo di integrazione nelle scuole normali: l'ART. 28 afferma che "*per i mutilati e gli invalidi civili (compresi gli irregolari psichici e gli insufficienti mentali) l'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali*".

E' nel 1975 però che viene redatto il documento che traccia gli elementi fondamentali della *filosofia dell'integrazione*: la relazione della Commissione presieduta dalla senatrice Franca Falcucci. In essa si dichiara che "*Le possibilità di attuazione di una struttura scolastica idonea ad affrontare il problema dei ragazzi handicappati presuppone il convincimento che anche i soggetti con difficoltà di sviluppo, di apprendimento e di adattamento devono essere considerati protagonisti della propria crescita. In loro, infatti, esistono potenzialità cognitive, operative e relazionali spesso bloccate dagli schemi e dalle richieste della cultura corrente e del costume sociale. Favorire lo sviluppo di queste potenzialità è un impegno peculiare della scuola, considerando che la funzione di questa è appunto quella di portare a maturazione, sotto il profilo culturale, sociale, civile, le possibilità di sviluppo di ogni bambino. La scuola, proprio perché deve rapportare l'azione educativa alle potenzialità di ogni allievo, appare la struttura più appropriata per far superare la condizione di emarginazione in cui altrimenti sarebbero condannati i bambini handicappati, anche se deve considerarsi coesistente un'organizzazione dei servizi sanitari e sociali finalizzati all'identico obiettivo*".

La relazione inoltre elenca la necessità di predisporre per tali alunni "*obiettivi diversificati e interventi individualizzati*", ma senza cadere "*negli svantaggi della separazione dal gruppo degli alunni normali*" e con un "*progetto educativo programmato, attuato e verificato in associazione con gli specialisti*"; di "*superare il rigoroso concetto di voto e di pagella*" a favore di una valutazione riferita al grado di maturazione del soggetto; di "*sovrastare la struttura rigida delle classi*"; di "*allargare il concetto di apprendimento affinché venga considerata anche l'intelligenza sensorio-motrice-pratica accanto a quella logico-astrattiva*"; di "*utilizzare insegnanti specializzati*".

E' evidente il cambiamento di tipo culturale che non considera più la persona handicappata da un punto di vista organicistico e come un diverso da separare, ma un soggetto con proprie potenzialità e capacità di autodeterminazione da coeducare e quindi integrare.

I suggerimenti della "*Commissione Falcucci*" sono messi in pratica con l'emanazione della Legge n. 517 del 1977 che, inoltre, abolisce definitivamente le *classi di aggiornamento* e le *classi differenziali* attuate con la Legge n. 1859 del 1962.

Negli anni Ottanta l'integrazione degli alunni disabili è una questione che non interessa più solo la scuola dell'obbligo, ma anche la scuola superiore. Di fronte al rifiuto di un Dirigente scolastico di permettere la reinscrizione di una ragazza ritenuta dai docenti "*inclassificabile*" e "*incapace di trarre qualche profitto dalla permanenza nella scuola superiore*", i genitori della stessa ricorrono presso il TAR del Lazio chiedendo di dichiarare l'incostituzionalità dell'ART. 28 della Legge n. 118 del 1971 che prevedeva la "*facilitazione della frequenza agli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori e universitarie*", ma senza assicurarla, garantendola come diritto.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n.215 del 1987 tale diritto è reso certo e vi si sottolineano alcuni principi fondamentali che rimangono cardini per la società attuale. Essi possono essere riassunti nella seguente elencazione:

- o per gli handicappati è "*superata in sede scientifica la concezione di una loro radicale irrecuperabilità*";
- o l'inserimento e l'integrazione nella scuola favoriscono il recupero di tali soggetti;
- o la frequenza scolastica è fattore essenziale di recupero e di superamento di eventuali condizioni di emarginazione;
- o l'integrazione scolastica è strumento fondamentale per l'attuazione del diritto allo studio e per la promozione della piena formazione della personalità degli alunni;
- o le esigenze di apprendimento e di socializzazione non vengono meno con il compimento della scuola dell'obbligo, anzi la loro interruzione può comportare arresti e regressioni;
- o la situazione di handicap rappresenta un ostacolo che va rimosso (ART. 3 e 32 della Costituzione), anche per garantire la frequenza nella scuola secondaria superiore;

- o la capacità ed il merito della persona handicappata vanno valutati secondo parametri peculiari, riferiti alle effettive condizioni del ragazzo portatore di handicap;
- o apprendimento e integrazione sono funzionali a un pieno inserimento nella società e nel mondo del lavoro;
- o la famiglia della persona handicappata va aiutata.

### L'integrazione sociale

E' con tali principi, e più in generale con l'intera sentenza, che al Parlamento è indicata la strada per rifondare il quadro legislativo che porterà verso l'idea di "**integrazione sociale**" (e non solo scolastica) della persona handicappata.

Infatti, nel 1992 viene emanata la **Legge Quadro n. 104** per "**l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate**" che costituisce un'articolata e avanzata risposta alle sollecitazioni della Corte Costituzionale, ma più in generale alle attese della nostra società.

La Legge, innanzi tutto:

- o colloca il principio dell'integrazione nell'ambito dei diritti della persona e del cittadino (diritto all'educazione, alla salute, alla sicurezza sociale, al lavoro, alla famiglia, al tempo libero, alla libera espressione: insomma, l'insieme dei cosiddetti "diritti di cittadinanza"), togliendolo dalla sfera dell'assistenza e del bisogno al cui soddisfacimento la collettività poteva anche sottrarsi;
- o disegna un insieme di percorsi e di provvidenze che riguardano **l'intera vita** della persona handicappata e non soltanto la sfera scolastica o quella assistenziale, in modo che tutto il contesto (familiare, scolastico, assistenziale, sociale) orienti le proprie azioni, nell'ambito delle competenze specifiche, per garantire al soggetto pari dignità sociale e il **massimo e pieno sviluppo personale**.

In merito, infatti, essa rappresenta un preciso richiamo a tutti i soggetti istituzionali (Enti Locali, ASL, scuola, ecc.) e a quelli non istituzionali (famiglia, chiesa, volontariato, ecc.) affinché ognuno faccia la propria parte in un percorso esistenziale che deve essere caratterizzato da un **progetto unitario**, affinché la situazione di handicap possa annullarsi (intesa come condizione conseguente agli ostacoli che limitano la realizzazione della persona con deficit e per questo potenzialmente removibile).

La programmazione integrata dei vari servizi rappresenta perciò uno degli obiettivi portanti di tutto il quadro legislativo, tanto da auspicare un livello di formazione comune, interprofessionale tra insegnanti e operatori di altri settori (sanitario, sociale, dell'assistenza) e la costituzione di gruppi di lavoro a vari livelli (provinciale e comunale) dai quali devono scaturire **accordi di programma** (per il coordinamento dei servizi scolastici con tutti quelli territoriali ed extrascolastici...) e iniziative educativo/didattiche (Gruppo di lavoro d'Istituto).

Successivi decreti hanno poi definito in dettaglio i compiti specifici delle Unità Sanitarie Locali, della scuola (DPR del 24/02/94) e degli Enti Locali (Legge 142/90), ma sempre in un'ottica di compartecipazione alla realizzazione dell'integrazione del soggetto e quindi del suo **progetto di vita**.

L'evoluzione culturale del concetto di integrazione passa anche attraverso la terminologia e lo si coglie nella stessa Legge 104/92: infatti, l'espressione "**portatore di handicap**", che suggerisce un dualismo mente-corpo, viene sostituita dalla dizione "**persona handicappata**". Il concetto di persona richiama ad una visione di **unità** intesa anche come partecipazione del soggetto nella concretezza esistenziale; di **unicità** (originalità irripetibile che si costruisce nella socialità e relazionalità); di **integrità** (ricerca di un equilibrio tra i molteplici versanti dello sviluppo: pensiero, linguaggio, motricità, storia, espressività ecc.).

Oggi è anche sempre meno frequente l'ambiguità terminologica tra **deficit** e **handicap**, confusione che ha spesso portato a identificare appunto l'handicap con il deficit; infatti, l'handicap è conseguenza del deficit (organico, psichico, sensoriale, fisico) quando determinati aspetti di carattere sociale fungono da ostacolo alla normale vita della persona: es. le barriere architettoniche procurano al paraplegico (deficit = paraplegia) una **condizione o situazione di handicap** in quanto gli impediscono di muoversi in autonomia. Eliminate le barriere, egli supera tale situazione.

Negli ultimi anni si è passati dall'uso del termine "**disabile**" alla definizione di "**diversamente abile**": infatti, la parola disabile lascia intendere un'incapacità assoluta a svolgere qualunque cosa; ma anche il soggetto con deficit grave mostra delle abilità che se pur minime, però sono presenti (ad esempio il semplice movimento degli occhi per comunicare), quindi è un "diversamente abile".

### ➤ 2. Le procedure per l'integrazione scolastica<sup>2</sup>: *l'integrazione scolastica per l'integrazione sociale*

<sup>2</sup> I tempi e le modalità di attuazione sono trattati nel terzo punto.

Nella scuola *l'integrazione sociale* dell'alunno diversamente abile deve essere perseguita con la definizione programmatica dei seguenti obiettivi specifici:

- o l'integrazione nel contesto scolastico (lo star bene del ragazzo nell'ambiente scuola);
- o la crescita dell'alunno in tutte le dimensioni: cognitiva, operativa, relazionale;
- o la creazione di stimoli e condizioni atte a sviluppare in lui il massimo grado di autonomia didattica, personale, sociale;
- o la definizione di un percorso che possa portare il soggetto diversamente abile (se cognitivamente consapevole) o la sua famiglia ad effettuare scelte formative attinenti alle sue potenzialità e alle sue aspettative, in funzione della sua integrazione sociale (orientamento);
- o l'acquisizione della consapevolezza, dove possibile, dei meccanismi che regolano la società, per potersi inserire in essa offrendo il proprio contributo.

*L'integrazione scolastica* avviene attraverso la definizione e l'attuazione delle seguenti fasi procedurali:

- o *accoglienza*;
- o *osservazione*;
- o *progettazione ed attuazione dell'intervento didattico*;
- o *valutazione del grado di efficacia dell'intervento*;
- o *orientamento* (per l'integrazione sociale);
- o *raccordo con il territorio* (per l'integrazione sociale).

### L'accoglienza

Consiste nell'organizzare ed accompagnare l'allievo nel nuovo ambiente formativo.

Essa va pianificata in modo che egli abbia la possibilità di conoscere la realtà scolastica attraverso un progetto di *preinserimento*, da definirsi tra la scuola di provenienza e la scuola di destinazione (e da effettuarsi nell'ultimo anno della scuola di grado inferiore).

Il *preinserimento* deve portare per l'alunno e i suoi genitori alla conoscenza del nuovo istituto nelle sue risorse e nella sua organizzazione didattica, per i docenti ad una prima consapevolezza delle peculiarità dell'allievo. Ovviamente la sua conoscenza è poi completata con:

- o l'acquisizione del suo fascicolo personale;
- o un completo passaggio di informazioni orali tra gli insegnanti dei due ordini di scuola, tra docenti e specialisti che lo hanno in cura, tra insegnanti e genitori;
- o la fase di osservazione diretta e sistematica da effettuare all'inizio del nuovo anno scolastico.

L'accoglienza va allargata alla famiglia che deve essere messa in condizione di conoscere e valutare l'offerta formativa della scuola in funzione del *progetto di vita* per il proprio figlio.

La conoscenza preventiva dell'alunno favorisce la sua integrazione nel contesto scolastico perché permette di individuare:

- o il corpo docenti *"più idoneo"* con il quale farlo interagire;
- o la formazione di un gruppo classe *"appropriato"*;
- o l'individuazione o la predisposizione di aule e spazi congruenti con le necessità del suo deficit.

E' sicuramente più vantaggioso assegnare all'alunno degli insegnanti con esperienze pregresse rispetto alla disabilità: per la maggior competenza nella definizione di un eventuale specifico percorso scolastico e per la maggior sensibilità che la relazione con un disabile ti porta ad acquisire (se non innata) e quindi a spendere. Allo stesso modo, per la formazione del gruppo classe, si deve tenere conto di importanti fattori quali, ad esempio, le precedenti relazioni dell'alunno: se per la sua tranquillità emotiva è indispensabile la presenza di uno specifico compagno della scuola di provenienza, questa gli va garantita; oppure, al contrario, se nel corso del ciclo inferiore si sono create, con alcuni coetanei, situazioni di contrasto insanabili, essi andranno reciprocamente separati.

All'inizio del nuovo ciclo scolastico, settembre, tutti i docenti devono assumersi l'impegno affinché il processo di integrazione dell'allievo venga attivato nel contesto classe. Essi devono cioè sostenere e promuovere le relazioni tra gli alunni per garantire:

- o colloqui di informazione alla classe della situazione di disabilità del compagno (da parte del docente coordinatore o dell'insegnante tutor);
- o richiesta di collaborazione e solidarietà agli alunni;
- o spiegazione dei ruoli, funzioni e competenze delle varie figure professionali (insegnante di sostegno, assistente educatore, docenti curricolari...);

- richiesta agli alunni stessi di suggerimenti per modalità di relazione e opportunità che favoriscano la socializzazione (valorizzare esperienze pregresse con compagni disabili);
- prevedere collaborazioni con alunni e classi della scuola disponibili all'integrazione (laboratori, iniziative extracurricolari).

### L'osservazione

Con l'avvenuto inserimento nel gruppo classe, i docenti devono completare<sup>3</sup> l'analisi della situazione dell'alunno attraverso una sua attenta **osservazione**, in modo da poterne rilevare capacità, potenzialità e, soprattutto, **bisogni formativi**.

L'osservazione è completa quando effettuata, sia direttamente sia con strumenti specifici (schede di osservazione, prove di ingresso...), da tutti gli attori che entrano in relazione con l'allievo disabile e nei vari contesti.

### La progettazione e l'attuazione dell'intervento didattico

L'osservazione deve portare alla definizione del PDF (Profilo Dinamico Funzionale) prima e del PEI (Piano Educativo Individualizzato) dopo.

Il PDF è uno di quegli strumenti che permette di "*indicare in via prioritaria il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)*"<sup>4</sup> in tutte le aree di sviluppo (cognitiva, affettivo relazionale, comunicazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica, autonomia, apprendimento).

Ovviamente gli insegnanti non sono in grado di prevedere autonomamente il cosiddetto "*livello di sviluppo potenziale*": infatti, il PDF dovrebbe essere redatto in collaborazione con l'*unità multidisciplinare* (specialisti che certificano il deficit e che redigono la diagnosi clinica e la diagnosi funzionale) e *con i familiari dell'alunno*<sup>5</sup>. In quest'ottica è uno strumento di conoscenza e di incontro-confronto fra le parti che interagiscono sul soggetto diversamente abile (interazione per l'integrazione).

Il PDF risulta strumento funzionale alla stesura del PEI, ovvero alla **progettazione** prima e **attuazione** poi del vero e proprio **intervento didattico**.

Il PEI è "*il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione*" e "*tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.*"<sup>6</sup>

**E' quindi quello strumento che definisce e permette, nella sua attuazione, con l'attività didattica in quanto tale, il successivo livello di sviluppo del soggetto all'interno di un suo processo di integrazione, sia in termini scolastici che sociali.**

Infatti, dall'analisi comparativa delle priorità d'intervento del soggetto rispetto alle priorità d'intervento della classe sulle competenze trasversali, comportamentali e cognitive, è nel PEI che il Consiglio di classe determina dettagliatamente e concretamente **contenuti, interventi, modalità e tempi** per:

- consolidare e migliorare i livelli raggiunti dall'alunno in relazione al suo potenziale di sviluppo (in tutte le aree e attraverso i vari ambiti disciplinari);
- favorire la sua integrazione nel gruppo classe e nel contesto scuola (attuazione di attività "*integranti*" anche trasversali);
- favorire la sua integrazione nel contesto sociale ("*spendibilità sociale*" dell'intervento didattico, **raccordo con il territorio**);
- accompagnarlo nell'**orientamento** inteso come definizione di un progetto di vita.

**Il PEI, finalizzando l'attività educativa, formativa e riabilitativa al "*progetto di vita*" dell'alunno, diventa quindi determinante per la sua realizzazione e integrazione.**

Per questa sua rilevanza, il Piano Educativo Individualizzato non può essere uno strumento rigido: essendo l'allievo un "*soggetto dinamico*", nel senso psicologico del termine, egli può richiedere l' "*aggiustamento*" del PEI secondo la sua personale evoluzione.

<sup>3</sup> Perché già attivata durante il preinserimento, con il passaggio di informazioni tra i docenti dei due ordini di scuola, tra insegnanti e genitori, tra insegnanti e specialisti.

<sup>4</sup> Art.4 DPR 24/02/94.

<sup>5</sup> ART.4 DPR 24/02/94.

<sup>6</sup> ART.5 DPR 24/02/94.

### La valutazione

E' anche per verificare questa eventuale necessità che l'attuazione di quanto designato del PEI dev'essere sottoposta a costante valutazione da parte del Consiglio di classe, dei genitori, della rete esterna (ASL, servizi sociali ecc.).

Qualora dovesse risultare inefficace rispetto agli obiettivi sopra descritti, il PEI deve essere "riadeguato" alle nuove esigenze.

### L'orientamento

Il PEI "*integrato*" deve porsi tra i principali obiettivi lo sviluppo della consapevolezza dell'alunno rispetto alle proprie capacità, potenzialità e desideri contribuendo a "*orientarlo*" nella definizione di un suo "*progetto di vita*" (ruolo che può e vuole ricoprire all'interno della società).

Infatti, orientare significa dare opportunità, rendere possibile, attraverso tappe e scelte, la realizzazione di un *progetto di vita*.

L' *orientamento* inteso in tal senso è quindi un processo continuo, un filo conduttore che deve "*accompagnare*" l'alunno e la famiglia sin dai primi anni di scuola e dev'essere condiviso trasversalmente da tutte le attività programmate nel PEI e tra tutti gli attori che interagiscono con il disabile.

In tal senso anche l'orientamento diventa un'attività "*integrata*" (appunto per il raccordo con le altre figure e risorse che interagiscono nel progetto di vita dell'alunno: famiglia, ASL, servizi di formazione, di accoglienza ecc.) che diventa determinante dal punto di vista dell'integrazione sociale perché permette al ragazzo (quando possibile) e alla famiglia, di:

- o conoscere tutte le possibilità formative ed occupazionali che il territorio offre;
- o effettuare una scelta consapevole e attinente alle proprie possibilità e desideri, consentendogli quindi di realizzarla.

### Il raccordo con il territorio

Come accennato, la presa in carico da parte della scuola del soggetto diversamente abile, deve avvenire con l'attuazione di interventi condivisi con altri servizi e istituzioni. E' soprattutto con l'orientamento che si definisce un raccordo con il territorio e si favorisce a lungo termine l'integrazione sociale dell'alunno.

Le potenzialità dell'allievo permettono di capire nell'età scolare dell'obbligo se il suo *progetto di vita* deve sfociare in un:

- o **lavoro di tipo produttivo** (quando sono presenti abilità manuali e cognitive),
- o **lavoro protetto** (quando sono presenti abilità manuali e compromesse quelle cognitive),
- o **ipotesi di socialità** (quando entrambi gli aspetti sono compromessi),

ma sono le offerte del territorio che poi gli permettono di orientarsi rispetto a una delle tre possibilità.

Concretamente le "*offerte del territorio*" devono essere rilevate dalla scuola dell'obbligo e fatte conoscere all'alunno e alla sua famiglia dal secondo anno della scuola media. Infatti, gli *accordi di programma territoriali*<sup>7</sup> prevedono che la scuola si attivi per le "*visite orientative*" dal secondo anno e per i "*preinserimenti*" dal terzo anno, secondo *protocolli d'intesa* che devono essere definiti tra i due enti formativi coinvolti nel progetto.

Le offerte del territorio, dipendentemente dal grado di interazione del soggetto diversamente abile e dal tipo di intermediazione che gli necessita, possono essere:

- o scuola media superiore (inserimento quinquennale o biennale con un successivo progetto di ri-orientamento);
- o formazione professionale (corsi normali o corsi per disabili – FLAD);
- o inserimento presso CSE (centro socio educativo), CAH-CRH (comunità alloggio handicap-centro residenziale handicap), SFA (servizi formativi all'autonomia).

Le prime due offerte formative sfociano in un avviamento al lavoro che diventa un progetto integrato tra scuola, servizi sociali, realtà produttive locali.

La terza, tranne nei casi di soggetti gravissimi, persegue un inserimento sociale presso Enti Pubblici o privati con mansioni paralavorative (non retribuite) attraverso i PMT (progetti mirati sul territorio).

---

<sup>7</sup> Rif.: Legge 104/'92.

E' quindi evidente come la scuola, a diversi livelli, deve interagire con una rete "esterna" (genitori, servizi sociali, agenzie di formazione, aziende per tirocini...) per contribuire a definire prima, e realizzare poi, il *progetto di vita* dell'alunno in un'ottica di integrazione sociale.

All'interno dell'istituzione scolastica il responsabile dell'attuazione di tutte le fasi procedurali descritte e finalizzate appunto all'integrazione dell'alunno diversamente abile, è il Capo d'Istituto che cura le relazioni interne ed esterne.

Il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Istituto determinano le procedure sulla scorta delle indicazioni del *Gruppo di lavoro per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap o "gruppo H"* (composto da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti), il quale, traendo indicazioni dalla Legge Quadro 104/92, deve redige un *progetto inerente* ove vengono suggerite modalità e tempi di attuazione.

### ➤ 3. Tempi di attuazione delle procedure per l'integrazione scolastica e soggetti coinvolti

Le fasi procedurali contenute nel progetto H sono definite sia dalla Legge Quadro (ART. 14), sia dagli *accordi di programma o protocolli d'intesa* stipulanti tra i vari enti territoriali (Provincia, aziende ospedaliere, Comuni...), previsti dalla Legge stessa.

La scansione temporale in esso precisata è un efficiente modello per l'attuazione dell'integrazione scolastica secondo le fasi descritte nel punto due e qui necessariamente ripetute.

Fasi:

- **raccolta dati;**
- **accoglienza;**
- **osservazione della situazione individuale;**
- **attuazione dell'intervento didattico** (Percorso N°1, Percorso N°2);
- **orientamento** (progetto-ponte);
- **valutazione.**

#### Raccolta dati

Consiste nella raccolta di informazioni sull'alunno dalla scuola di provenienza, alla quale si chiede un resoconto degli obiettivi prefissati raggiunti e non raggiunti, delle abilità cognitive, delle potenzialità sviluppate e delle modalità relazionali. E' importante accertarsi del fatto che la documentazione che lo accompagna sia completa, aggiornata ed ordinata in ogni sua sezione già dall'iniziale fase dell'accoglienza e che sia celere il passaggio della stessa alla nuova scuola.

Le informazioni relative all'alunno vengono raccolte attraverso:

- incontri e colloqui con i genitori e l'insegnante di sostegno o il referente H (dal 2° quad. – penultimo anno)<sup>8</sup>;
- in occasione delle attività e delle visite di orientamento (2° quadrimestre penultimo anno, 1° quad. – ultimo anno);
- fase dell'accoglienza (2° quad. – ultimo anno ciclo inferiore, 1° quad. primo anno ciclo superiore);
- trasmissione del fascicolo personale (fine ciclo scolastico).

#### Accoglienza

L' accompagnamento dell'allievo nel nuovo ambiente scolastico deve seguire le sotto elencate fasi:

- visita d'istituto accompagnato dai genitori (2° quad. – penultimo anno /1° quad. – ultimo anno);
- incontro tra commissione H con insegnante di sostegno del ciclo inferiore e la famiglia per la presentazione dell'alunno (entro il 1° quad. dell'ultimo anno);
- preiscrizione presso l'istituto (gennaio);
- incontro tra i Consigli di classe, eventualmente esteso agli operatori dei servizi sociali e riabilitativi ed alla famiglia (2° quad. – ultimo anno ciclo inferiore);
- l'alunno insieme all'insegnante di sostegno o il docente tutor è accolto per alcune mattinate nella scuola di ciclo superiore e inserito in attività didattiche (entro il 2° quad. dell'ultimo anno). Il percorso di accoglienza dev'essere aperto anche a quegli allievi che non abbiano ancora preso una decisione definitiva riguardo alla

---

<sup>8</sup> Quarto anno primaria, secondo anno secondaria di primo grado.

- loro iscrizione. Già nel 2° quad. del penultimo anno va data loro la possibilità di effettuare visite di orientamento accompagnati dall'insegnante di sostegno o dall'insegnante tutor di classe;
- o convocazione del primo Consiglio di classe per presentare la situazione dell'allievo ai docenti di nuova nomina (primi giorni di settembre);
  - o inserimento in una classe prima\* (vedi: accoglienza del mese di settembre in calce al paragrafo).

### Analisi della situazione individuale

L'osservazione sistematica dell'allievo, per verificarne capacità e potenzialità in riferimento ai vari assi di sviluppo all'interno ed all'esterno del gruppo classe, dev'essere attuata per un periodo non inferiore alle sei settimane e curata da tutti gli insegnanti di classe, coordinata dal docente di sostegno e completata dai colloqui con l'équipe clinica e con la famiglia.

Successivamente, si passa alla stesura del PDF (ottobre): esso deve essere redatto "in via orientativa, alla fine della seconda e quarta elementare e aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media"<sup>9</sup> dall'unità multidisciplinare (sanitari), dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola (ART. 4 104/92).

Atto successivo al PDF è la stesura del PEI che deve avvenire indicativamente entro il mese di novembre.

### Attuazione dell'intervento didattico

L'attuazione dell'offerta formativa si articola attraverso due tipi di percorso:

- o allievi in situazione di handicap con percorso curricolare uguale a quello della classe di appartenenza;
- o allievi in situazione di handicap con percorsi educativi-didattici personalizzati e parzialmente o completamente differenziati con obiettivi individualizzati e contenuti riferiti alle potenzialità specifiche dell'alunno.

Ovviamente riguarda l'intero anno scolastico.

### Valutazione

L'efficacia del PEI, sia in relazione agli obiettivi generali della scuola, sia in riferimento a quanto si è delineato nel PDF, va verificata e valutata periodicamente (costante monitoraggio).

Le forme di verifica e di valutazione e i tempi specifici devono essere definiti dal Consiglio di classe, secondo la normativa vigente<sup>10</sup>, il quale, comunque, ha l'onere di effettuare un primo bilancio degli obiettivi raggiunti alla conclusione di gennaio.

Qualora ne riscontrasse l'inefficacia, esso è tenuto ad apportare gli opportuni "aggiustamenti" entro il minor tempo possibile (con l'approvazione della famiglia).

La rilevazione globale degli apprendimenti la si effettua a conclusione dell'anno scolastico.

### Orientamento

Dopo un percorso di due anni presso l'Istituto, il Consiglio di classe, in linea con le indicazioni presenti nel PEI, con la valutazione funzionale dell'alunno e con le sue aspettative per il proprio *progetto di vita*, effettua delle "ipotesi di orientamento" e propone le "visite orientative" (2° quad. secondo anno) per permettere al ragazzo e alla famiglia la conoscenza dell'offerta formativa nel territorio di appartenenza.

Procede pertanto, sempre in accordo con i soggetti coinvolti, e i servizi sociali, a definire con la struttura scolastica oggetto di interesse, le modalità di attuazione del preinserimento<sup>11</sup> o *progetto-ponte* che va concretizzato nell'ultimo anno di scuola dell'obbligo (2° quad.).

### \*Accoglienza del mese di settembre

All'interno del medesimo progetto, vanno programmate le modalità di accoglienza del primo giorno di scuola. Il tutor deve prevedere un momento in cui egli o il coordinatore di classe, faccia la presentazione ai compagni dell'allievo diversamente abile, dell'insegnante di sostegno e, dove presente, dell'assistente educatore.

---

<sup>9</sup> Per quanto riguarda l'istruzione dell'obbligo.

<sup>10</sup> CM del 22/9/88 -n. 262.

<sup>11</sup> Nell'incertezza opzionale, i preinserimenti possono essere anche più di uno.



La presentazione dell'alunno dev'essere completa (dati anagrafici, biografici, clinici, funzionali) al fine di rendere consapevoli i ragazzi della condizione del loro compagno suggerendo, da subito, norme comportamentali/relazionali che eliminino la sua "situazione di handicap" (intesa come condizione sociale) e quindi ne favoriscano l'autonomia e l'integrazione nel gruppo classe.

Modalità operative in tal senso dovranno poi essere predisposte durante tutto l'arco dell'anno secondo gli obiettivi definiti nel PEI.

L'insegnante di sostegno e l'assistente educatore verranno presentati alla classe nei loro specifici ruoli istituzionali, enunciandone funzioni e competenze.

I tempi e i modi di presentazione dell'alunno, dell'insegnante di sostegno e dell'assistente educatore durante il primo giorno di scuola, saranno definiti dal Consiglio di classe, dopo una valutazione di "opportunità".

I *soggetti responsabili* del *progetto H*, ognuno con proprie competenze e ruoli, sono:

- o il Dirigente Scolastico;
- o il Collegio dei docenti;
- o il Consiglio di Istituto;
- o il Consiglio di classe;
- o il gruppo di lavoro H;
- o il referente H;
- o il tutor;
- o l'insegnante di sostegno;
- o il referente H della cooperativa di servizi;
- o l'educatore.

#### Il Dirigente Scolastico

E' messo al corrente dal referente H e dagli insegnanti di sostegno del percorso scolastico di ogni allievo in situazione di handicap ed è interpellato direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell'attuazione dei progetti. Fornisce tempestivamente al Collegio dei docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata ed è attivo nel favorire contatti e passaggio di informazioni tra le scuole e tra scuola e territorio.

#### Il Collegio dei docenti

È l'organismo che nel procedere all'approvazione del POF corredato dal *progetto H* d'Istituto, si assume l'incarico di verificare la realizzazione degli obiettivi in essi contenuti.

#### Il Consiglio d'Istituto

È chiamato ad approvare il preventivo di spesa collegato alla realizzazione del *progetto H* secondo quanto previsto nel POF.

#### Il Consiglio di classe

In presenza di allievi diversamente abili il Consiglio di classe dedica, ad ogni convocazione, uno spazio adeguato alla progettazione e verifica progressiva del PEI (15-30 minuti); in tale fase del lavoro può rendersi necessaria ed ammissibile la presenza del *referente H* della cooperativa, dell'educatore ed eventualmente, se richiesto, del *referente H* dell'istituto.

Per esigenze particolari è possibile la richiesta al Dirigente Scolastico di convocazione di Consigli di classe straordinari.

Relativamente al PDF, al PEI ed al "*progetto di vita*" dell'alunno in situazione di handicap, il Consiglio ed ogni insegnante in merito alla sua disciplina, affiancati e supportati dall'insegnante di sostegno, prendono visione dei documenti sopra indicati riguardanti l'anno scolastico precedente (e della Diagnosi Funzionale) in modo da poter mettere in atto, già dalle prime settimane del nuovo anno, le strategie metodologiche necessarie ad un'osservazione iniziale attenta (test, lavori di gruppo, verifiche, colloqui) che consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla definizione del PDF e del PEI e dell'intero *progetto di vita*.

Il Consiglio di classe, come prevedono gli ART.4 e 5 del DPR 24/02/1994 deve partecipare con l'unità multidisciplinare (specialisti clinici) e gli insegnanti specializzati (docente di sostegno) alla stesura del PDF.

Allo stesso modo deve produrre, in collaborazione con i genitori (i quali lo devono approvare) e, ove presente, con l'operatore psico-pedagogico, il PEI.

### Il Gruppo di lavoro H

Dev'essere composto dal Dirigente Scolastico, da rappresentanti degli insegnanti, degli operatori dei servizi, della famiglia, degli studenti, del personale ATA (ART. 15 Legge 104/92).

Propone il *progetto H* d'istituto che indica, in merito alle situazioni di handicap presenti nella scuola, gli interventi, i ruoli, i tempi, le modalità, gli strumenti e le risorse strutturali.

Le sue riunioni devono essere contemplate all'interno del Piano annuale delle attività (almeno tre volte all'anno) con il fine di programmare e valutare l'effettiva attuazione delle attività specifiche indicate nel POF e nel *progetto H* stesso e, insieme, di ridefinire quegli aspetti in essi contenuti che richiedano una revisione laddove non dimostrino l'efficacia prevista.

E' suo compito designare una persona che si faccia carico di verificare la presenza della documentazione necessaria relativa agli allievi in situazione di handicap (DF/PDF/PEI) sollecitando, qualora se ne rilevi la mancanza, le famiglie, le scuole di provenienza, l' UONPI in modo tale da poter consentire ai Consigli di classe di operare nelle condizioni adeguate.

### Il referente H

Dovrebbe collaborare con il Dirigente Scolastico alla designazione degli insegnanti di sostegno e dei tutor da attribuire ai Consigli di Classe con ragazzi diversamente abili, tenendo conto delle garanzie di continuità che gli stessi possono dare.

Comunica al Dirigente Scolastico l'andamento dei progetti relativi agli alunni e verifica, su delega, la definizione da parte dei Consigli di Classe del PDF e del PEI nei tempi previsti.

Con il Capo D'Istituto supervisiona le attività di orientamento, le convenzioni e i progetti-ponte stipulati con le realtà scolastiche territoriali; se richiesto, mantiene i contatti con il *referente H* delle cooperative designate dall'ASL (che segue l'attività degli educatori) in modo da verificare l'efficacia della collaborazione stessa.

### *Il tutor individuale ed il tutor di classe*

Le due figure, previste dall'ultima riforma scolastica, sono insegnanti interni al Consiglio di classe che devono dare la disponibilità a seguire tutti gli allievi del gruppo classe e quindi anche l'alunno diversamente abile, in tutto il loro percorso di studi al fine di garantire condizioni ottimali per la riuscita del progetto educativo.

Essi cioè devono:

- o effettuare il *"tutoraggio"* degli alunni, prestando la *"relazione d'aiuto"*;
- o *"coordinare le attività educative e didattiche"*;
- o *"curare le relazioni con le famiglie"*;
- o *"orientare in ordine alle scelte delle attività facoltative"*;
- o *"curare la documentazione del percorso formativo compiuto da ciascun allievo con l'apporto degli altri docenti"*.

### *L'insegnante di sostegno*

Assegnato alla classe, lavora a stretto contatto con l'allievo in situazione di handicap e collabora, coordinando l'attività, con gli insegnanti del Consiglio di Classe, con il tutor e l'educatore, al fine di raggiungere le finalità e gli obiettivi didattico-educativi enunciati nel PEI ; si incontra singolarmente con ciascuna di queste figure per definire e verificare la sua stessa attuazione. Redige con gli operatori precedentemente descritti il PDF ed il PEI.

### *Il referente H della cooperativa*

Collabora soprattutto con il *referente H* della scuola con il quale è in contatto per seguire complessivamente l'andamento delle attività secondo quanto è definito all'interno dei diversi PEI. Per tale motivo può partecipare, con l'educatore incaricato, ai Consigli di Classe ed agli incontri con la famiglia e con i servizi sociali.

### *L'educatore*

Ad ogni alunno in situazione di handicap, per cui tale servizio sia previsto, è assegnato un educatore che lavora a stretto contatto con il Consiglio di Classe, con il tutor e l'insegnante di sostegno secondo i tempi indicati nelle attività previste dal Piano annuale. Può seguire specificamente l'allievo sia nelle attività del mattino che in quelle pomeridiane, a seconda delle indicazioni fornite nel PEI.

Normalmente tali attività consistono in un aiuto didattico, di socializzazione, di acquisizione di maggiore autonomia nel territorio (spostamenti con i mezzi di trasporto), di attuazione di progetti-ponte con altre scuole.

Fornisce, quindi, grazie al suo stretto contatto con l'allievo, indicazioni al Consiglio di classe utili per cogliere aspetti o problematiche che difficilmente si potrebbero rilevare e consentendo, di conseguenza, con il proprio contributo di poter operare al meglio.

### *Il personale ATA*

Dovrebbe essere prevista la partecipazione del personale stesso a corsi di formazione organizzati dal CSA (Centro Servizi Amministrativi o ex Provveditorato Agli Studi) ed in funzione dell'assistenza alla persona diversamente abile.

E' utile individuare un referente che partecipi al *gruppo H* e possa così fungere da punto di riferimento per tutto il settore H.